Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la designazione a componente del Collegio Sindacale di Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR (art. 3-ter del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto
presso Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin, San Polo, 2514
30125 Venezia

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a …..…… nato/a a ……..…..… il ……..…....…,
residente a …...…….……..…..…… in via/piazza ……..…… n. .....…....
recapito telefonico ……..……..……. mail ……..…...…….

propone

la propria candidatura per la designazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, a componente del Collegio Sindacale di Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR consapevole che il componente designato per l'Azienda Zero svolgerà anche le funzioni previste dall'art. 6, comma 4, lett. e) della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.

Indicare uno o più Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR per cui si propone la candidatura:

☐ Collegio Sindacale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera;

☐ Collegio Sindacale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana;

☐ Collegio Sindacale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti;

☐ Collegio Sindacale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

☐ Collegio Sindacale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana;

☐ Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

dichiara

1. di possedere il seguente titolo di studio: ……..…….;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione……;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ……, nonché di ricoprire le seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …..……..……;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica: ……..…….....……;

5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l'incarico in oggetto: ……..……...;

6. di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al n…….;

7. di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche tramite strumenti informatici e telematici, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997, secondo i principi previsti dall'art. 5 del GDPR e nei limiti necessari al perseguimento delle finalità predette o connesse alle pubbliche funzioni esercitate, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici; che il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione; che i dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato ed essere diffusi nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo e non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato; che i dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia; che il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento;che gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); che l'apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati; che il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail e PEC indicati nel sito internet www.regione.veneto.it); che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, o di adire le opportune sedi giudiziarie;

dichiara inoltre:

a. di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;

b. ☐ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 10 della L.R. n. 27/1997, in quanto non ricopre la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale presso partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati;

oppure

☐ di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 10 della L.R. n. 27/1997, in quanto ricopre la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo presso ……, e di impegnarsi a cessare tale incarico prima dell'accettazione dell'eventuale nomina;

c. di essere disponibile all'accettazione dell'incarico presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR oggetto di candidatura;

Allega altresì:
- curriculum vitae in formato europeo (modello scaricabile dal sito http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
- copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità.

Data ……

Firma

APPENDICE NORMATIVA

Articolo 7 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"

Art.7 - Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51 commi 3 bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Articolo 10 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi"

Art.10 – Incompatibilità

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi statali, non possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 1 coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale in partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati.

2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato, al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima.

3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.

4. Fatta salva la possibilità di nomina o designazione, per un terzo mandato, dei componenti dell'organo di amministrazione di una società di capitali, nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati. È consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni.

5. Al Difensore civico, di cui alla legge regionale n. 28/1988 e al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla legge regionale n. 42/1988 si applica la disciplina stabilita rispettivamente dall'articolo 5 della legge regionale n. 28/1988 come sostituito dall'articolo 51 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 5 della legge regionale n. 42/1988 come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale n. 6/1996. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e il comma 4 dell' articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42.

Articolo 3-ter del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."

Art. 3-ter – Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale:

a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;

b) vigila sull'osservanza della legge;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.

2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo.